

Sentenza, Tribunale di Foggia, Giudice Francesca Perrone n. 322 del 31 gemaio 2018 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. omissis/2015 promossa da: **SOCIETA SAS**

contro **BANCA**

SOCIO ACCOMANDATARIO

CONVENUTO

ATTORE

TERZO INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto ritualmente notificato, la **SOCIETA SAS** citava in giudizio la **BANCA** al fine di sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente trattenute stante la denunciata usurarietà del mutuo fondiario sottoscritto in data 16.11.2004 per il superamento del tasso soglia ai sensi dell'art. 1815 cc e 644 cpp. Instava inoltre per la condanna al risarcimento dei danni subìti a causa del comportamento illegittimo dell'istituto bancario quantificati nella misura di euro 25.000,00.

Regolarmente costituitasi in giudizio, la **BANCA** eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice stante l'intervenuta cancellazione dal registro delle imprese per cessazione attività dal 31.12.2009. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 n. 3 e 4 cpc. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in quanto, ai fini del calcolo del tasso soglia, gli interessi moratori non dovevano essere cumulati con gli interessi corrispettivi.

All'udienza del 07.06.2016 si costituiva volontariamente in giudizio il SOCIO ACCOMANDATARIO al fine di sanare il difetto di legittimazione attiva, facendo proprie tutte le argomentazioni e conclusioni della società estinta per poi successivamente rinunciare all'atto di intervento.

All'odierna udienza le parti discutevano oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ed il Tribunale decideva la causa con la presente sentenza allegata al verbale di udienza.

L'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva è fondata.

Ed invero, la giurisprudenza formatasi negli ultimi anni a seguito della pronuncia a sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza 22.02.2010 n. 4062) è orientata ormai nel ritenere che, per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal D. Lgs. n. 6/2003, le società,



Sentenza, Tribunale di Foggia, Giudice Francesca Perrone n. 322 del 31 gemaio 2018 anche quelle di persone, si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese.

In particolare, come affermato anche dalla più recente Cassazione (cfr sentenza Sez.Unite n. 6070/2013) la cancellazione dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa agire o essere convenuta un giudizio (in tal senso la già citata pronuncia secondo cui "La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art.10 legge fall.).

Applicando detti principi al caso di specie, risulta dalla visura prodotta in atti che la società istante al momento della introduzione del presente giudizio aveva già cessato la sua attività. In particolare la SOCIETA SAS risulta cancellata dal registro delle imprese in data 30.09.2010 dunque in un momento antecedente alla notifica dell'atto di citazione con la conseguenza che la stessa non aveva alcuna capacità di agire non essendo titolare del rapporto giuridico in questa sede azionato.

Quanto all'intervento del terzo, deve rilevarsi che lo stesso sarebbe stato inammissibile in quanto diretto a sanare il difetto assoluto di legittimazione dell'ente.

Conclusivamente, alla luce di quanto sopra, l'attore e il terzo ai sensi dell'art. 306 ultimo comma cpc devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla **BANCA** che vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

PQM

- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione della società attrice;
- condanna altresì la parte attrice in persona del legale rappresentante ed il terzo intervenuto a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 1.618,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Foggia, 30 gennaio 2018

Il Giudice dott.ssa Francesca Perrone

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy